DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1977

relativa alla chiusura dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese di aiuti alimentari in cereali e zucchero dell'esercizio 1974

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/759/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972 (2), in particolare l'articolo 3,

previa consultazione del comitato del FEAOG ;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 522/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, relativo a modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 (3), e all'articolo 3 del succitato regolamento (CEE) n. 1052/73, la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari alla chiusura dei conti ;

considerando che, secondo le norme applicabili, soltanto il valore del prodotto, nonché le spese di trasporto e di distribuzione possono formare oggetto di finanziamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1703/72 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/73 ; che dalle verifiche risulta che una parte delle spese dichiarate, pari a 247 159,47 DM, ossia 67 529,91 UC, non risponde a questa nozione e non può pertanto essere finanziata ; che lo Stato membro interessato è stato informato di questa detrazione ed ha potuto rendere nota la sua posizione al riguardo ;

considerando che per un'azione sono stati effettuati pagamenti a titolo di acconto e che nella presente fase è pertanto opportuno finanziare le spese dichiarate e formulare nel contempo una riserva fino all'esecuzione finanziaria definitiva dell'azione stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I conti dei servizi e organismi autorizzati dalla Repubblica federale di Germania al pagamento delle spese di aiuto alimentare in cereali e zucchero per l'esercizio 1974 sono chiusi come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 50 del 23. 2. 1973, pag. 33.

ALLEGATO

Chiusura dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Germania a pagare le spese risultanti dalle azioni d'aiuto alimentare in cereali e zucchero

1. Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1973	13 702 758,11 DM, pari a	3 743 922,98 UC
2. Anticipi decisi per l'esercizio 1974 per le azioni d'aiuto alimentare	42 456 000 DM, pari a	11 600 000 UC
3. Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1974	56 158 758,11 DM, pari a	15 343 922,98 UC
4. Spese effettuate in conto esercizio 1974 e riconosciute a carico del capitolo 92 — « Spese d'aiuto alimentare » — del bilancio generale delle Comunità europee	48 065 509,38 DM, pari a	13 132 652,84 UC
5. Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1974	8 093 248,73 DM, pari a	2 211 270,14 UC

6. Per quanto riguarda l'azione di aiuto in favore del Marocco in applicazione del regolamento (CEE) n. 2149/73 della Commissione, del 3 agosto 1973, lo Stato membro ha effettuato pagamenti parziali, sicché nella fase presente è opportuno finanziare le spese dichiarate, formulando nel contempo una riserva fino all'esecuzione finanziaria definitiva dell'azione stessa.